COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 febbraio 2000.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Scalia, Scoca, Schmid, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bonito, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Scalia, Scoca, Schmid, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

REBUFFA e SANZA: « Modifiche alle disposizioni relative alle competenze attribuite ai Presidenti delle Camere in materia di nomine a uffici pubblici. Devoluzione dei poteri al Presidente della Repubblica » (6812);

REBUFFA e SANZA: « Modifiche alle disposizioni relative alle competenze attribuite ai Presidenti delle Camere in materia di nomine a uffici pubblici. Devoluzione dei poteri al Governo » (6813);

REBUFFA e SANZA: « Modifiche alle disposizioni relative alle competenze attribuite ai Presidenti delle Camere in materia di nomine a uffici pubblici. Devoluzione dei poteri alle Camere » (6814).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA ed altri: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo » (6776):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SIMEONE: « Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di acquisi-

zione del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica » (6777);

VI Commissione (Finanze):

FINI ed altri: « Disposizioni tributarie per favorire la ripresa dell'economia e dell'occupazione » (6798) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI.*

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 30 dicembre 1999, nn. 501 e 502, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni Sicilia e Sardegna » (6665);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502 recante disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici » (6666).

Trasmissioni dalla Corte di conti.

Il presidente della Corte dei conti con lettera in data 24 febbraio 2000 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4 primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 248).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 25 febbraio 2000 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione in data 19 ottobre 1999, in merito alla relazione del consigliere istruttore dell'ufficio controllo gestioni fuori bilancio di tipo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri concernente il controllo sulla gestione fuori bilancio di cui alla legge 5 luglio 1989, n. 246 « Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria - esercizi finanziari 1990-1994(fino a chiusura) ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 febbraio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente CONSAP spa per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 249).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 febbraio 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha

dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Pietrasanta (Lucca), Polignano a Mare (Bari), Taggia (Imperia), Castelnuovo Nigra (Torino), Palomonte (Salerno), Palù (Verona).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato con lettera in data 24 febbraio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Regolarità delle operazioni di raccolta delle firme per i referendum del settembre 1999 nella regione Emilia-Romagna)

A) Interrogazioni:

COPERCINI, TERZI, SANTANDREA, BIANCHI CLERICI, RODEGHIERO, FONGARO, ANGHINONI, BORGHEZIO, CALZAVARA, BOSCO, ALBORGHETTI CHIAPPORI — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

sul *Resto del Carlino* di sabato 18 settembre 1999, seppur in taglio minore, è apparsa la notizia che un consigliere provinciale bolognese di Alleanza nazionale sarebbe nei guai per aver autenticato la firma di tre persone defunte, nell'ambito della raccolta per i *referendum* anti quota proporzionale e finanziamento pubblico ai partiti politici, indetta recentemente da Alleanza nazionale;

lo stesso consigliere avanza l'ipotesi che, siccome le tre firme compaiono su un unico foglio di raccolta (da 36 firme totali), per screditare il partito promotore, uno o più ignoti le abbiano apposte di proposito al banchetto di raccolta o, ancor meglio, abbia o abbiano inserito tutto il foglio, con le 36 firme falsificate, nel fascio di fogli delle firme raccolte; è una sua ipotesi, che comunque non chiarisce la dinamica dei fatti;

sarebbe interessante conoscere, in proposito, se, ma soprattutto, quando gli altri 33 firmatari del foglio abbiano apposto la loro sigla di assenso alla raccolte in questione: potrebbe emergere che i 33 firmatari più i 3 defunti (nel contempo), abbiano sì sottoscritto un quesito referendario, ma con altro testo ed in data antecedente, quando, così i conti tornano, i tre defunti erano ancora in vita;

in questa ipotesi, si confermerebbe che, anche nel bolognese, così come nel parmigiano (come paventato nella nostra interrogazione n. 5-06724 del 23 settembre 1999), interi pacchetti di firme falsificate siano passati di mano per un uso difforme da quanto stabilito dalla legge e dalla morale, tradendo, e questo è l'aspetto più grave e vile, la buona fede del cittadino che si avvicina ai banchetti di raccolta di firme credendo in tutta onestà di dare un apporto alla vita democratica della società in cui vive (che per qualche aspetto non lo soddisfa), mentre il suo atto viene sfruttato per sordidi giochi di parte e/o d'utilità, anche personale;

ad avviso degli interroganti sarà necessario che la Corte di cassazione controlli approfonditamente l'intera raccolta di firme –:

se siano al corrente degli eventi descritti;

tenuto conto dei fatti enunciati nella sopracitata interrogazione n. 5-06724, che qui si richiama integralmente nelle premesse e nelle richieste, nella considerazione che questa interrogazione costituisca integrazione della precedente e vada con essa intimamente correlata (potendosi confermare le ipotesi in essa avanzate), se i Ministri interrogati non ravvisino la necessità di operare con urgenza, con una presa di posizione chiara ed univoca e nella risposta all'interrogante ed ai cittadini tutti;

se non vi sia la necessità di modificare la normativa per introdurre un più efficace controllo sulle modalità e sui sistemi di raccolta firme per rassicurare il cittadino sull'uso conforme e democratico di questo istituto. (3-04400)

(7 ottobre 1999).

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia*. — Per sapere – premesso che:

altri cittadini di Felino (Parma), coinvolti loro malgrado nei fatti di presunta falsificazione della loro firma sui moduli per la raccolta relativa ai referendum indetti da An, sul finanziamento pubblico dei partiti e sull'abolizione della quota proporzionale, hanno sporto denuncia-querela nei confronti dei responsabili, raggiungendo in questi giorni un consistente numero, così come ragguardevole è il numero di persone « sentite » dai carabinieri di Sala Baganza (Parma), competenti per territorio;

stupisce il silenzio del Governo proprio nel momento in cui il dibattito politico sull'argomento sta raggiungendo l'acme, con il coinvolgimento, nel dibattito, di tutte le parti politiche, sociali ed istituzionali, così come sconcerta la non presa di posizione della dirigenza del partito coinvolto che, quantomeno, accertati i fatti, dovrebbe, a nostro avviso, ritirare l'intera massa delle firme depositate, a fugare ogni dubbio di corresponsabilità nell'operazione;

le vicende così come descritte nelle interrogazioni n. 5-06724 del 23 settembre 1999 e n. 3-04400 del 7 ottobre 1999 a firma dell'interrogante nonché, dai deputati Caccavari (n. 4-25901 del 6 ottobre 1999) e Galletti (n. 4-26303 del 20 ottobre 1999), descrivono un quadro di diffusione territoriale che, se confermato dalle competenti autorità inquirenti, configurerebbe un piano ben congegnato con rilevanti implicazioni penali (per i responsabili) e morali, per la credibilità dell'istituto referendario che porta ancora il nome di « popolare », ma che, nelle ipotesi confermate, invece tradirebbe la fiducia del cittadino nelle istituzioni –:

se siano al corrente dei fatti così come sopra descritti, di riferire urgentemente in materia alla Camera. (3-04925)

(19 gennaio 2000).

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

ha avuto notevole risalto sulla stampa, verso la fine del mese di agosto, una notizia con il seguente titolo: « I Carabinieri indagano sulla raccolta organizzata da AN – Referendum firme sospette – Decine di persone convocate nella Caserma di Sala Baganza (Parma) »;

come riferisce il quotidiano « La Padania » del 27 agosto 1999 si apprende che ignari cittadini sarebbero elencati nelle liste raccolte nel comune di Felino (Parma), con dati anagrafici ed estremi dei documenti di riconoscimento con firma però falsa o falsificata;

si apprende peraltro che la stessa cosa potrebbe essere avvenuta anche nelle liste di due comuni limitrofi e cioè, Sala Baganza e Collecchio, ma le liste stesse a scanso di incidenti di percorso, sarebbero state ritirate dai responsabili del partito politico promotore (curioso tra l'altro un « suggerimento » rilevato tra le righe della cronaca: presunte voci di visite notturne negli uffici anagrafe dei citati comuni parmensi);

numerosi sottoscrittori, dopo essere stati interrogati dall'autorità inquirente, avrebbero presentato esposto-denuncia a loro tutela, anche perché militanti o simpatizzanti di partiti che sono contrari, così come loro personalmente, al merito stesso della proposta: il quesito posto dai due referendum infatti riguarda l'abolizione della quota proporzionale nelle consulta-

zioni per il rinnovo del Parlamento e sul finanziamento dei partiti politici, proprio il contrario della posizione ufficiale;

sarebbe opportuno che, appurate e perseguite le singole e collettive responsabilità, che le Autorità competenti sospendessero la convalida dei quesiti referendari, verificando a tutti livelli, la veridicità delle firme depositate e convalidate, a tutela di un istituto popolare e di una correttezza politica, messa a dura prova dagli eventi esposti in premessa;

taluno ha avanzato l'ipotesi che interi pacchetti di firme, facenti parte di altre raccolte, come quello promosso dalla Lega Nord sulla immigrazione clandestina, siano passati disinvoltamente di mano, alla faccia della posizione ideologica, anche alla luce della fretta derivante dal perentorio raggiungimento nei tempi dell'obiettivo politico;

resta il fatto che, con notevole *battage* pubblicitario, raggiunto il *quorum* previsto, Alleanza nazionale ha presentato i quesiti referendari, che ora stanno subendo il vaglio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, ma nel cittadino resta il sospetto che quanto avvenuto nel comune di Felino, non sia parimenti avvenuto in altri comuni, nell'intera provincia di Parma e/o nell'intero territorio regionale, dell'Emilia Romagna —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti qui enunciati;

se non siano state violate norme costituzionali di segretezza di voto e/o d'opinione nonché la legge relativa alla *privacy* dei singoli cittadini e/o di intere collettività;

se, visti i rimborsi che lo Stato elargisce a coloro che indicono referendum sulla base del numero di firme raccolto, non possa essere configurato il reato di illecito finanziamento al partito. (3-05112)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

CACCAVARI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Gazzetta di Parma* del 20 agosto 1999 pubblicava un articolo nel quale si dava notizia di un'indagine aperta dai carabinieri del comando stazione di Sala Baganza (Parma) nel vicino comune di Felino (Parma) per verificare la sottoscrizione da parte dei cittadini dei due *referendum* sulla quota proporzionale proposti da Alleanza nazionale;

nell'articolo in oggetto viene inoltre riportata la testimonianza di una cittadina che racconta al giornale di essere stata convocata dai carabinieri e di aver visto la propria firma contraffatta, accanto ai propri dati anagrafici, sui moduli utilizzati per la suddetta raccolta di firme;

risulta, sempre secondo il quotidiano, che i carabinieri stanno indagando anche su un altro fatto avvenuto alla fine di luglio: ignoti si sarebbero introdotti nel cuore della notte negli uffici dell'anagrafe di Felino. Tale atto sarebbe accaduto similmente anche nei vicini comuni di Collecchio e Sala Baganza dove sembrerebbe che le firme, dapprima depositate dalla locale sezione di An, siano state poi ritirate;

diversi cittadini, chiamati dai carabinieri per confermare la propria adesione ai *referendum* e verificare la firma apposta sui moduli, avrebbero proceduto a presentare denuncia a loro tutela;

il settimanale di Parma, *Polis*, nel numero 35 del 10 settembre 1999, in un articolo a firma Alberto Monguidi titola: « Le adesioni raccolte a Felino da An per i referendum copiate dagli elenchi della lega contro l'immigrazione? »;

ora i quesiti referendari, che secondo il partito promotore hanno raggiunto entrambi il *quorum* necessario, sembrano essere oggetto di vaglio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, mentre non risultano ancora chiariti i fatti denunciati nel comune di Felino e che saranno oggetto anche di una discussione pubblica

nel consiglio comunale dove è stata presentata dalla lista « Insieme per Felino », una mozione –:

se i fatti sopradescritti rispondano a verità;

se non siano state violate norme che ledono la privacy e il diritto d'opinione;

che cosa intendano fare per appurare i fatti accaduti e tranquillizzare l'intera comunità di Felino oltre che, data la divulgazione delle notizie, il Paese, sulla correttezza delle operazioni inerenti la raccolta di firme per i due referendum. (3-05089)

(11 febbraio 2000)
(ex 4-25901 del 6 ottobre 1999).

GALLETTI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere – premesso che:

riporta la stampa locale *(Repubblica* del 17 settembre 1999 e *Polis* del 10 settembre 1999) che si sarebbero verificati due casi molto gravi di trasgressione della legge nella raccolta delle firme per promuovere i referendum sull'abolizione della quota proporzionale e sul finanziamento pubblico ai partiti;

il primo caso si sarebbe verificato a Bologna dove un consigliere provinciale o comunale di Alleanza nazionale (che ha promosso queste consultazioni popolari) ha autenticato, tra le firme raccolte, anche quelle di tre persone che erano decedute tempo addietro la data della loro ipotetica e quanto mai fantomatica firma;

di questo caso si sta occupando il procuratore capo Ennio Fortuna che ha rilasciato dichiarazioni alla stampa ipotizzando due casi: o reato di falso ideologico a carico del consigliere oppure reato di sostituzione di persona e falso materiale a carico di ignoti che avrebbero firmato al posto dei defunti;

appare però comunque evidente, anche nel caso di reato ascrivibile agli ignoti, la responsabilità di chi ha autenticato, dietro riconoscimento come tenuto a fare, firme false;

il secondo caso si sarebbe realizzato in provincia di Parma, nel comune di Felino, dove, a seguito di una denuncia anonima alla procura ed ai successivi controlli, molti cittadini chiamati a testimoniare o meno della veridicità della loro firma sugli appositi moduli avrebbero denunciato la non autenticità della firma stessa;

in particolare, in questo secondo caso, vi sono persone che avrebbero affermato che le firme sono state copiate da precedenti raccolte effettuate dalla lega nord contro la legge Jervolino sull'immigrazione essendo quest'ultimo l'unico caso in cui hanno firmato petizioni;

nei comuni di Sala Baganza e Collecchio, nella stessa provincia di Parma, si sarebbe verificato un altro caso a dir poco sospetto: all'indomani del caso scoppiato nel vicino comune di Felino, qualcuno della segreteria di alleanza nazionale si sarebbe affrettato a ritirare le firme già presentate, seppur autenticate, ed in apparenza regolari;

ad avviso dell'interrogante, qualora i fatti fossero confermati, oltre ai reati ipotizzati dal procuratore Fortuna, sarebbero da configurarsi anche i reati di finanziamento illecito, truffa e violazione della *privacy* dal momento che la presentazione delle firme è accompagnata da un rimborso in base al numero di adesioni raccolte –:

se i procedimenti penali citati abbiano avuto conclusione e se vi siano altri provvedimenti pendenti per i medesimi motivi;

se ritiene che qualora la corte di cassazione riscontri tali gravi irregolarità nella raccolta delle firme possa giungersi all'annullamento del referendum. (3-05104)

(14 febbraio 2000)
(ex 4-2630320 del 20 ottobre 1999).

(Sezione 2 – Prospettive occupazionali per i lavoratori della clinica « Villa Bianca » a Roma)

B) Interrogazione:

CENTO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro.* — Per sapere – premesso che:

dal 22 marzo 1999, 43 lavoratori della clinica Villa Bianca-Gamila srl situata in largo Villa Bianca n. 11 a Roma sono stati sospesi dall'attività lavorativa per 380 giorni;

gli stessi lavoratori dal novembre 1998 non ricevono alcuna retribuzione;

la clinica Villa Bianca-Gamila Srl appare destinata, per volontà della società amministratrice, alla definitiva chiusura;

la procedura di sospensione dall'attività lavorativa per 380 giorni appare anomala, contraria ai diritti sindacali dei lavoratori, sostanzialmente tesa a lasciare gli stessi senza alcuna prospettiva, compresa quella di non aver avuto alcuna procedura formale di licenziamento con il conseguente pagamento degli stipendi arretrati e della liquidazione maturata;

l'amministrazione della società più volte interpellata da parte dei lavoratori stessi rifiuta ogni ricerca di soluzioni e di comunicare i reali intendimenti sul futuro degli stessi;

è necessario ad avviso dell'interrogante un intervento urgente del ministero della sanità, anche attraverso l'attivazione delle funzioni ispettive proprie della regione Lazio e dell'Asl presso il cui territorio ricade la clinica, al fine di accertare la composizione della società amministratrice della clinica Villa Bianca-Gamila srl, e se la stessa abbia rapporti convenzionati con amministrazioni pubbliche, sia relativamente alla clinica Villa Bianca che per altre strutture facenti capo alla stessa società amministratrice;

è necessario attivare il ministro del lavoro, anche nelle sue funzioni ispettrici per accertare la regolarità del comportamento dell'amministrazione della clinica nei confronti dei 43 lavoratori e delle procedure di sospensione all'attività lavorativa ad essi rivolta –:

quali iniziative intendano intraprendere in relazione a quanto enunciato nelle premesse, e, in particolare, avviare un tavolo per la tutela dei 43 lavoratori sospesi, la definizione della loro pendenza economica e contrattuale e l'individuazione di una prospettiva occupazionale. (3-04021)

(6 luglio 1999).

(Sezione 3 – Ampliamento del numero dei posti di geologo messi a concorso dall'INAIL)

C) Interrogazione:

SELVA e MANZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere – premesso che:

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha bandito, il 15 novembre 1996, « un concorso pubblico nazionale per esami a 19 posti per la 10° qualifica funzionale con funzioni di geologo »;

i candidati ammessi hanno sostenuto le prove scritte e orali, rispettivamente, nel gennaio e nel novembre del 1998;

il 18 maggio 1999 l'Inail ha inviato agli interessati una lettera ufficiale informandoli che il numero dei posti disponibili era aumentato con l'aggiunta di 9+1 diventando così, complessivamente, 29; con la stessa lettera, l'Inail comunicava ai candidati fino al 29° in graduatoria che « il direttore centrale, in data 5 maggio 1999, ha determinato, a seguito dell'ampliamento del numero dei posti, di procedere alla sua

chiamata in servizio purché risulti in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso » ...;

l'Inail inviava ai vincitori anche l'elenco dei posti disponibili presso le direzioni regionali sollecitandoli a scegliere la sede più gradita;

successivamente, in mancanza di ulteriori notizie da parte dell'Inail, alcuni vincitori del concorso telefonavano o si recavano nella sede dell'Istituto dove apprendevano che l'ampliamento dei posti a concorso era stato revocato e che pertanto la lettera con la « chiamata in servizio » doveva ritenersi non più valida;

l'Inail non ha fatto pervenire agli interessati altre informazioni scritte sull'esito del concorso —:

per quali motivi l'Inail non abbia mantenuto gli impegni presi per iscritto con i partecipanti al concorso in questione;

che cosa i Ministri interessati intendano fare per corrispondere alle legittime attese dei giovani che, avendo partecipato al concorso ed essendo in possesso della lettera di « chiamata in servizio », sono ancora in attesa del posto di lavoro. (3-04898)

(17 gennaio 2000).

(Sezione 4 – Collocazione di cartelloni pubblicitari in piazze di particolare pregio monumentale)

D) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere – premesso che:

nei palazzi che circondano piazza Navona, quasi tutti di rilievo storico monumentale, sono in corso lavori di ristrutturazione da parte delle proprietà;

questi lavori hanno richiesto la realizzazione di numerose impalcature e le stesse sono state ricoperte da pannelli e teloni pubblicitari;

piazza Navona, in prossimità del Giubileo, è e sarà ovviamente uno dei luoghi di maggiore attrazione nella nostra città per i turisti;

tali pubblicità pur se autorizzate rappresentano una palese ed evidente violazione dell'insieme architettonico e monumentale della piazza che appare ai turisti diversa dalla sua effettiva realtà —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché piazza Navona e in generale altre piazze di così alto pregio monumentale non siano stravolte da immagini pubblicitarie;

se, nello specifico, quei cartelli posti nei palazzi in ristrutturazione a piazza Navona siano autorizzati dalle autorità competenti e se siano rispettate le leggi di tutela dei monumenti;

se non ritenga necessario predisporre una iniziativa amministrativa e legislativa tesa a regolamentare con più rigore le norme autorizzative per la messa in opera di tali pubblicità. (3-04532)

(8 novembre 1999).

(Sezione 5 – Disservizi presso il Parco archeologico di Paestum)

E) Interrogazione:

MANZIONE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere - premesso che:

in data 2 marzo 1999 è stato dato in convenzione accessoria per la concessione il servizio di biglietteria al Consorzio ingegneria per la cultura presso il museo ed il parco archeologico di Paestum nel comune di Capaccio (Salerno); con atto successivo da parte della sovrintendenza archeologica di Salerno è stato consentito di

fare i biglietti di ingresso agli scavi solo da un lato (Porta Cecere), servito da un solo parcheggio privato, mentre i due restanti ingressi (Porta Principale e Porta Giustizia) sono stati chiusi dopo essere stati utilizzati per un lunghissimo periodo, nonostante essi siano serviti da ampi parcheggi pubblici con relativi servizi igienici;

gli organi di informazione hanno riportato notizie sul disservizio causato dall'eliminazione delle due biglietterie con notevole danno per un numero consistente di visitatori sia italiani che stranieri, messi in difficoltà a visitare la zona archeologica e il museo;

il sindacato nazionale autonomo beni culturali e ambientali ha inviato nota di chiarimento in data 3 maggio 1999 sulla difficoltà per il controllo all'ingresso della biglietteria da parte del personale di servizio il quale è stato messo in condizioni estremamente imbarazzanti e spesso è fatto bersaglio di ingiurie e proteste da parte dei visitatori;

tutto ciò causa danni anche allo Stato per il mancato guadagno per la vendita dei biglietti in quanto numerosi visitatori stressati dalle lunghe attese sono costretti ad abbandonare l'idea di visitare il meraviglioso parco archeologico ed il museo;

le sopracitate lamentele e disguidi da parte dei visitatori risultano anche dalla relazione del comando ufficio polizia municipale del comune di Capaccio e nella quale si evidenzia anche la grave carenza dei necessari servizi igienici pubblici —:

se sia a conoscenza dei fatti qui enunciati;

se intenda intervenire per dare disposizioni per una nuova organizzazione del parco archeologico e del museo di Paestum;

se ci siano state gravi inadempienze e inefficienze da parte degli organi preposti. (3-04372)

(6 ottobre 1999).

PROPOSTE DI LEGGE: S. 4127 – SENATORI TAROLLI ED ALTRI: NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (APPROVATA DAL SENATO) *(6270) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MATTARELLA ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; GUIDI; ORLANDO; PIVETTI; BONO ED ALTRI; BERLUSCONI ED ALTRI; MARINACCI; TARADASH ED ALTRI; BICOCCHI ED ALTRI; NAPOLI ED ALTRI; VIGNALI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI; CASINI ED ALTRI (1351-1690-2059-2493*/ter*-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398)*

(A.C. 6270 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6270 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap*. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono

annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 1.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimerlo.

***1. 327.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.

2. Il diritto della persona alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare o con la scelta di istituzioni competenti.

3. L'istruzione e la formazione, in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.

4. L'istruzione e la formazione sono considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte.

5. I prerequisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi 1, 2, 3 e 4, sono l'autonomia concessa ad ogni unità operativa finalizzata all'istruzione e alla formazione e l'apprestamento di un sistema educativo pubblico comprensivo delle scuole e istituti statali e delle scuole e istituti non statali.

6. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche nei confronti della libertà di insegnamento.

7. Il sistema pubblico di istruzione e di formazione concorre all'affermazione della libertà di apprendimento, mediante il pluralismo dei progetti educativi e delle istituzioni scolastiche statali e non statali.

8. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni di istruzione e di formazione, attraverso il riconoscimento della piena libertà di istituzione.

9. Lo Stato favorisce ai genitori e ai loro figli e alle loro figlie la libertà di scelta delle istituzioni preposte alla istruzione e alla formazione e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza.

10. Le istituzioni non statali, parte del sistema pubblico, sono distinte in notificate, riconosciute e paritarie.

11. Per ognuna delle tre tipologie di istituzioni non statali di cui al comma 10 sono previsti tre diversi gradi di precettività nelle condizioni, negli effetti, nelle procedure e nel trattamento corrispondenti alla quantità e alla qualità degli obblighi che lo Stato assume in favore delle medesime.

12. Le scuole e gli istituti non statali notificati sono istituiti previa comunicazione, da parte del gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale emetterà motivati provvedimenti di accettazione, di diniego, di sospensione o di chiusura, dopo aver accertato la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) residenza, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici del richiedente;

b) denominazione, sede legale e sede di funzionamento;

c) idoneità dei locali;

d) adeguatezza degli arredi e delle attrezzature;

e) pubblicazione dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

13. Le scuole e gli istituti non statali riconosciuti, sono istituiti previa domanda, da parte del gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale emetterà motivati provvedimenti di concessione, di rifiuto, di interruzione o di privazione delle prerogative previste dal Titolo VIII del Testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1944, n. 297, dopo aver accertato, oltre alle condizioni di cui al comma precedente, l'esistenza dei seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio aventi valore legale;

c) esistenza del progetto educativo e osservanza della carta dei servizi;